

# Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

*AIPG Newsletter*

n° 29 Aprile – Giugno 2007

Consiglio Direttivo

Presidente: *Paolo Capri*

Vice Presidente: *Maddalena Zucconi Galli Fonseca*

Tesoreria: *Anita Lanotte*

Segreteria: *Stefano Mariani*

Consiglieri: *Andrea Bramucci, Lucia Chiappinelli, Alessandro Crisi, Fiorella Giusberti, Massimo Saccà*

## IDEE A CONFRONTO

**“Riferimenti psicologici in ambito forense”** 1

Editoriale di  
Paolo Capri

**Alcune osservazioni sulle condizioni teoriche di applicabilità delle neuroscienze in ambito forense** 2

di Massimo Saccà

**Il sopralluogo criminologico** 5

di Laura Seragusa

**Recensioni** 6

**Notizie dall'Associazione** 8

## IDEE A CONFRONTO

**“RIFERIMENTI  
PSICOLOGICI IN  
AMBITO FORENSE”**

di

Paolo Capri

*Presidente AIPG*

*Psicologo, Psicoterapeuta*

*Comitato formazione Albo CTU e Periti*

*Ordine Psicologi del Lazio*

Dopo otto anni, in seguito al rinnovo delle cariche societarie, è cambiato il consiglio direttivo dell'AIPG. Come prima cosa, avendo partecipato alle attività del precedente consiglio, credo sia doveroso ringraziare i colleghi che in questi anni hanno contribuito allo sviluppo dell'Associazione, sia internamente attraverso forze e risorse provenienti dai soci, sia esternamente attraverso una credibilità dovuta alle tante iniziative intraprese.

Il cambiamento che c'è stato, però, sembra essere il frutto di richieste fortemente legate allo sviluppo della psicologia all'interno del contesto giudiziario, inteso come urgente richiamo all'importanza dell'approccio clinico, costruito di base sostanziale e insostituibile nel momento in cui si è chiamati a formulare una

diagnosi e una valutazione peritale, sia in ambito adulti che minorile.

D'altronde, come avevamo già scritto anche nel precedente numero della newsletter uscita prima dell'estate, il momento richiede particolare attenzione ed appare propizio al rafforzamento degli indirizzi teorici della psicologia giuridica come logica e inevitabile cornice il cui contenuto non può che essere prevalentemente clinico, anche alla luce delle tante conferme che ci sono giunte in questi giorni, sia riguardo a sentenze di cassazione, che richiamano i periti-psicologi a fare riferimento alle loro basi teoriche classiche, sia riguardo alla sentenza che assegna la psicologia clinica esclusivamente agli psicologi, sia, in ultimo ma non di minore importanza, riguardo all'Ordine degli Psicologi del Lazio che ha deliberato l'istituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione di linee guida rispetto l'ascolto del minore nei casi di abuso, nella perizia e nell'audizione protetta, naturalmente richiamando ad un approccio connotato in senso clinico.

La sentenza n°1532 della terza sezione penale della Corte Suprema di Cassazione (processo a carico di due suore Orsoline che gestivano una scuola materna in Cazzano S. Andrea), come detto, richiama forte-

mente gli psicologi ad utilizzare i loro metodi, suggerisce di valutare attentamente *ad personam* un minore implicato nel processo, richiamando le teorie classiche della psicologia per gli aspetti dell'osservazione e della valutazione.

Vengono citati e presi come riferimento Bettelheim, Anna Freud, Piaget, Winnicott, riportando in tal modo la valutazione – in questo caso di testimonianza di minori fra i 3 e i 5 anni in un processo relativo a presunti abusi sessuali – su un piano clinico, in cui l'osservazione diretta del minore in quella fascia d'età, anche attraverso il gioco, risulta essere la base insostituibile per la formulazione di un giudizio critico e diagnostico-forense. Naturalmente, ciò non significa che dovranno essere altre discipline ad indirizzare le tracce teoriche della psicologia, significa invece sottolineare come le basi classiche – anche se “antiche” – dovrebbero guidare verso un giusto equilibrio di orientamenti le evoluzioni future delle conoscenze psicologiche.

I magistrati scrivono, tra le varie argomentazioni, ciò che gli psicologi clinici conoscono molto bene, ovvero l'osservazione del bambino attraverso il gioco: *“Per questi piccoli il gioco (che è eccitante perché coinvolge primariamente gli istinti) è una forma di comunicazione che ne facilita la crescita; e la loro area di gioco – che non è la realtà psichica interna e neppure quella del mondo esterno – raccoglie solo oggetti e fenomeni del mondo esterno, che possono essere manipolati, ma non inventati”*.

E' evidente che un'affermazione così forte richiama alle valutazioni degli psicologi, i quali hanno gli strumenti teorici della psicologia clinica per capire se, appunto, alcuni contenuti del gioco possono essere manipolati o del tutto inventati, proprio per la necessità di valutare caso per caso e mai aprioristicamente, facen-

do l'errore di ritenere il bambino sempre attendibile nella testimonianza o, al contrario, non ritenendolo mai affidabile nelle dichiarazioni per l'ancora incompiuto sviluppo neuropsicologico.

Dunque, annullando la sentenza emessa il 18 maggio 2005 dalla Corte d'Appello di Brescia che assolveva le due imputate (condannate in primo grado a nove anni e sei mesi) e rinviando ad altra sezione sempre di Corte d'Appello, i magistrati di Cassazione indicano la strada da seguire dal punto di vista teorico e concettuale, riportando la psicologia nel ruolo valutativo che le compete.

Ma, forse, ancora di più assume significato la sentenza del Consiglio di Stato (sezione VI, sentenza n° 4483/2007), in cui si ribadisce il principio di base che *“la psicologia clinica, in quanto specializzazione della psicologia, non può che essere riservata ai soli psicologi”* (Ordine degli Psicologi del Lazio, newsletter 7 settembre 2007).

Dunque, anche in questo caso la psicologia torna ad avere il suo ruolo e gli psicologi clinici rafforzano la loro identità, anche sulla base di un pronunciamento di magistrati.

E' proprio su queste tematiche che ci confronteremo, cercando di raccogliere le richieste dei soci, riguardanti aggiornamenti, giornate di studio e seminari, con la necessità di organizzarli frequentemente, almeno una volta l'anno.

I segnali che arrivano dalla magistratura, le richieste dei colleghi, i convegni nazionali e internazionali ci portano a pensare che la psicologia giuridica potrà, in questa fase, rafforzare le proprie basi cliniche, l'humus da cui discende, naturalmente intendendo tutto ciò come possibilità e capacità di sapere cosa si sta osservando, non solo nella descrizione di un semplice comportamento, ma anche attraverso la comprensione di quel comportamento, non in senso assistenziale, ovviamente, ma in senso valutativo. La

capacità-possibilità di valutare correttamente potrà essere utile anche e soprattutto a quei colleghi impegnati nel contesto penitenziario, sempre più al centro di discussioni e di difficoltà. Anche lì servono le basi della psicologia e continui aggiornamenti, non tanto gli strumenti – spesso criticati impropriamente da chi comprende con difficoltà il lavoro psicologico – in quanto la loro inefficacia è molto spesso strettamente connessa ad una preparazione inadeguata del singolo operatore o perito.

In ultimo, ancora una volta, in questo numero, proprio per l'importanza che attribuiamo all'approccio interdisciplinare, affrontiamo il tema delle neuroscienze, cercando di continuare nell'analisi critica costruttiva, per comprendere fino in fondo cosa è possibile utilizzare nel momento dell'osservazione e cosa invece è più utile applicare in altri contesti.

**ALCUNE  
OSSERVAZIONI SULLE  
CONDIZIONI  
TEORICHE DI  
APPLICABILITA'  
DELLE NEUROSCIENZE  
IN AMBITO FORENSE**

di

Massimo Saccà

*Psicologo, Psicoterapeuta  
Consiglio Direttivo AIPG*

L'avanzare incalzante dei risultati delle neuroscienze ha dato inizio ad un dibattito scientifico incentrato soprattutto sul problema della possibilità che queste possano soppiantare radicalmente le scienze tradizionali quali la psicologia, la psicoanalisi, l'approccio clinico in genere, ovvero i campi di ricerca sul significato della vita psichica. Le neuroscienze imporrebbero un radicale determinismo tale da annullare qual-

siasi problematica tradizionale sorta semplicemente sulla base dell'ignoranza della meccanica neurofisiologica. Tale dibattito, che si estende oltre il confronto scientifico sulla ricerca pura, ha riguardato, nell'ambito forense, soprattutto le tecniche che possono essere direttamente applicate e molto meno le condizioni teoriche di applicabilità.

Quando le neuroscienze sono applicate all'epistemologia, per esempio per dimostrare l'inconsistenza della psicoanalisi o degli approcci clinici, ciò provoca una reazione che stimola il dibattito scientifico. Quando invece talune tecniche neuroscientifiche sono introdotte nell'ambito del diritto l'influenza sulla vita delle persone e il modo in cui esse sono valutate divengono problemi di elevata rilevanza generale che finiscono per avere ricadute ampie nell'etica, nel diritto, nell'assetto sociale.

D'altra parte, possiamo chiederci: i problemi correlati a temi che oggi indichiamo con libero arbitrio, intenzionalità, soggettività ecc. troverebbero una definizione diversa o una risoluzione immediata di fronte ad un sapere che avesse individuato il correlato neurale di ogni evento mentale?

Una prima riflessione in merito potrebbe essere fatta sul problema del confronto fra soggettività e oggettività. Molte applicazioni delle tecniche proprie delle neuroscienze vengono giustificate dal fatto che esse soddisfano i criteri scientifici di obiettività e ripetibilità dei risultati. In ambito forense tali applicazioni sono già in atto e sembrano essere indirizzate alla affermazione della prova "vera" del tipo di intenzionalità a cui un individuo è determinato dalla struttura del proprio cervello. In questi casi vengono poste in campo delle semplici misurazioni – non delle interpretazioni – che sarebbero univocamente correlate allo stato psichico di un individuo. L'oggettività consiste qui, natural-

mente, nel fatto che qualcosa è reale poiché può essere compreso dall'esterno (dal punto di vista dell'occhio di Dio) indipendentemente da un punto di vista soggettivo: potrebbe essere osservato e compreso da un marziano nei termini del suo apparato conoscitivo sebbene noi non possiamo concepire la natura di tale apparato. Si tratterebbe dunque di una descrizione quantitativa tale da poter essere decodificata da qualsiasi struttura cognitiva. Questo punto di vista – estremamente invitante per il senso di esaustività che insinua – dovrebbe forse essere visto più correttamente come componente di una dialettica fra le polarità oggettività-soggettività. Infatti, quando consideriamo la realtà coincidente con l'oggettività (come chi dicesse: "io sono i miei neuroni") dobbiamo poi decidere se la soggettività è destituita di qualsiasi esistenza oppure se l'oggettività è da considerarsi incompleta poiché non può rendere conto dei vissuti soggettivi.

La soggettività non è facilmente eludibile sia che ci si confronti con una idea deterministica, sia con una non deterministica dell'evento mentale (dove "evento" è qualcosa che avviene indipendentemente dall'esistenza di un soggetto agente o di un osservatore), poiché il problema sembra essere piuttosto il raffronto fra qualsiasi descrizione esterna dell'evento e la sua descrizione interna. Il punto che non riesce ad essere compreso dalla descrizione esterna (in terza persona) è che quel determinato *atto* lo sto facendo io (in prima persona). Si può descrivere il comportamento del furto come evento, ma ci sfugge *l'atto intenzionale* "io sto rubando". Si può altresì descrivere l'attività encefalica del ladro dopo il furto ma lo stato di coscienza "io ho rubato" ci sfugge dal punto di vista esterno adottato. Naturalmente si può destituire di senso la descrizione soggettiva e affermare che è sufficiente limitarsi a cercare

indicatori che correlino il rubare o la disposizione a farlo ad una particolare attivazione neuronale. Ma in questo caso quello che si sta cercando di ricavare con questo indicatore è una traduzione in termini di verità oggettiva di un evento, pur sapendo che esso possiede un senso intenzionale per il soggetto. Questo aspetto viene metodologicamente destituito di senso. In definitiva, con questa operazione di finzione metodologica ancora una volta non possiamo comprendere ciò che significa l'atto per il soggetto. Il fatto è che non c'è *qualcosa* che sia la coscienza. In tal senso la coscienza è un punto di vista sul mondo: il mio. Io esisto perché so di non essere riducibile all'oggettivo. Insomma, una volta eliminato il soggetto dell'azione, non dovremmo più cercare di ridurre la coscienza a eventi neurobiologici perché a quel punto non esiste più qualcosa come una coscienza.

Vi sono indubbiamente dei fatti – come i complessi fenomeni atmosferici o la circolazione sanguigna nel corpo umano – che possono essere conosciuti da diversi punti di vista ovvero anche da punti di vista per noi inaccessibili e non immaginabili (da un'extraterrestre si è detto). Tuttavia, «Se i fatti dell'esperienza [...] sono accessibili solo da un punto di vista, allora è un mistero come il vero carattere delle esperienze potrebbe essere rivelato nel funzionamento fisico di quell'organismo» [Nagel, *Questioni mortali*, 1988, p. 168-169].

Occorre, in altre parole, non cadere nell'equivoco tipico del riduzionismo radicale che evita di articolare e di distinguere. Infatti, una cosa è parlare di *riduzione causale* (ad esempio, le proprietà degli oggetti solidi sono spiegate causalmente dal comportamento delle molecole e la solidità non ha capacità causali in aggiunta a quelle delle molecole: quindi l'effetto causale è orientato univocamente dalle cause A all'effetto B), un'altra cosa è parlare

della *riduzione ontologica* (ad esempio, i tramonti altro non sono che apparenze prodotte dalla rotazione della Terra sul suo asse rispetto al sole: completa identità quindi i tramonti non esistono).

«La coscienza» – scrive Searle – «può essere spiegata completamente tramite l'attività dei neuroni ma questo non dimostra che non sia altro che attività dei neuroni. Perché» – si interroga Searle – «non potremmo compiere una riduzione ontologica e affermare che la coscienza non è altro che attività neuronale? Potremmo, in effetti; e saremmo autorizzati, per scopi medici o comunque scientifici, a ridefinire la coscienza in termini di microstrati [...] Saremmo allora in grado di dire, per esempio: “questa persona è effettivamente in uno stato di dolore, ma non lo avverte ancora. Il nostro cerebroscopio mostra la presenza di dolore nel sistema talamocorticale”. Analogamente, possiamo dire: “il vetro è in realtà un liquido, anche se alla vista e al tatto appare solido”. Ma lo scopo principale per cui utilizziamo il concetto di coscienza è cogliere le caratteristiche soggettive, della prima persona, del fenomeno, e questo scopo viene meno se ridefiniamo la coscienza in termini oggettivi, di terza persona. Avremmo comunque bisogno di un nome per l'ontologia della prima persona [...] E' possibile una riduzione causale della coscienza al suo sostrato neuronale, ma ciò non conduce a una riduzione ontologica, perché la coscienza ha un'ontologia di prima persona, e si verrebbe meno alla ragione per cui il concetto è stato introdotto, se lo si ridefinisse in termini di terza persona» [John Searle, *La mente*, 2005, pp. 108, 111].

La riflessione del filosofo statunitense ci permette innanzitutto di comprendere come la psicologia si occupi degli stati mentali non in senso ontologico (e quindi non dualisticamente) in quanto dimensione irriducibile e metafisica dell'uomo,

bensì in quanto dimensione dei fenomeni in prima persona generati dall'esperienza. Questo non toglie che la dimensione reale poggi le sue fondamenta su una struttura altrettanto reale – esplorabile oggettivamente in terza persona – di tipo biologico. Ciò non risolve certo i problemi di correlazione mente-corpo, ma definisce il problema mente-corpo con chiarezza eliminando gli inutili e confusivi errori logici del riduttivismo “eliminativo”, quello, cioè, che vuole dimostrare che il fenomeno da ridurre semplicemente non esiste. «Non possiamo dimostrare che l'esistenza stessa della coscienza è un'illusione come i tramonti» – conclude Searle – «perché nel campo della coscienza l'apparenza è realtà» [Searle, cit., ivi].

In questa prospettiva, Ansermet e Magistretti [2006] hanno rilevato come i concetti di “traccia” e di “plasticità” essendo comuni alle neuroscienze e alla psicoanalisi siano in grado di chiarire i rapporti fra le due discipline. Gli studi sulla plasticità del cervello – condotti in particolare da Kandel – mostrano che l'esperienza lascia traccia di sé sulle strutture cerebrali attraverso micro-modificazioni fisiche delle sinapsi che diventano più o meno durature per l'attivazione del gene detto CREB generando la memoria a lungo e a breve termine. «Attraverso il gioco sempre singolare della riassociazione tra le tracce» - osservano i due autori – «i meccanismi universali della plasticità arrivano a produrre dell'unico, dell'ogni volta differente. Si potrebbe dire che la plasticità implichi paradossalmente una determinazione dell'imprevedibile. La plasticità, rimaneggiando costantemente i circuiti neuronali, fa sì che uno stimolo anche identico può dare delle risposte ogni volta diverse in funzione dello stato del cervello. Come nel gioco degli scacchi tutto dipende dai colpi che sono stati giocati in precedenza. La plasticità in-

troduce una variabilità che allontana da qualunque idea di risposta univoca, determinata da un sistema rigido e fissato nel tempo. Non si userebbe dunque mai due volte lo stesso cervello! Si sarebbe dunque biologicamente determinati in modo da non essere del tutto biologicamente determinati. Si sarebbe geneticamente determinati per essere liberi. Il fatto della plasticità implica in ogni caso che si debba rivisitare in modo completamente nuovo la questione del determinismo» [F. Ansermet, P. Magistretti, *Neuroscienze e psicoanalisi*, in “Attualità Lacaniana”, n.5/2006, pp.49-50]

Questi argomenti – che abbiamo scelto senza pretesa di esaustività, solo per rammemorare la complessità dei temi evocati dall'analisi del significato dei dati messi a disposizione dalla ricerca delle neuroscienze cognitive – devono indurre, ci sembra, ad una estrema cautela soprattutto quando la seduzione delle mirabili applicazioni dei giochi tecnici, resi possibili da osservazioni empiriche, vengono proposte in ambiti estremamente delicati come quello forense. Sappiamo bene come la prova scientifica può essere utile in ambito penale quando ad esempio concorrono in fase investigativa le competenze dell'antropologo, dell'entomologo e del botanico per ricostruire la morte di un individuo di cui si abbiano solo resti scheletrici del suo corpo. Ma se in un caso del genere si può legittimamente fare appello per esempio ad una entomologia forense, non nello stesso senso ci potremmo riferire ad una eventuale neurologia forense che si definisse unica depositaria della valutazione psichica attraverso tecniche neurologiche, poiché l'esame della condizione psichica di un individuo non coincide – *non c'è identità* – con la misura neurologica dei processi cerebrali. Mentre, invece, le deduzioni tratte dalle caratteristiche ambientali della scena del delitto coincidono – *c'è identità* – con i fat-

ti avvenuti e ne costituiscono, con adeguati gradi di probabilità, una ricostruzione così come si ricostruisce un oggetto a cui manchino dei frammenti o un testo lacunoso e semicancellato. Potranno certo essere molto utili le applicazioni tecniche neurobiologiche quando saranno in grado di indicare un'area di probabilità significativa per cui può essere sospettata in senso medico una anomalia patologica. Ma finché ci riferiremo, in ambito forense in particolare, ad un soggetto vivo e non cadavere dovremo esplorare, col buon uso della clinica, l'emergenza fenomenologica dell'unicità del soggetto indipendentemente dal supporto (pur prezioso sotto altri aspetti) delle conoscenze neurobiologiche.

## IL SOPRALLUOGO CRIMINOLOGICO

di  
Laura Seragusa

*Psicologa, Psicoterapeuta  
Reparto Analisi Criminologiche RACIS  
Resp. Settore di Scienze Investigative e  
Criminologiche CEIPA*

*“Chiunque abbia esperienza di un lavoro scientifico sa che coloro che si rifiutano di andare oltre ai fatti raramente pervengono ai fatti stessi”*  
H. Huxley.

Ciò che caratterizza un sopralluogo criminologico è innanzitutto l'osservazione.

Nell'attività dell'osservare il criminologo osserva anche se stesso e l'influenza che egli stesso determina sulla scena e sui particolari della stessa rilevati. È infatti necessario che tale sopralluogo avvenga in *equipe* proprio per rendere meno preponderante l'errore che può derivare da una specifica tecnica di osservazione, o da uno specifico punto di vista. Persone con competenze diverse guarderanno la realtà attraverso

so i propri occhiali. Avere occhiali con lenti diverse permette di percepire molti aspetti della realtà. È proprio la necessità di ottenere un'osservazione 'globale' che fa della criminologia una scienza eclettica e multidisciplinare.

La prima esigenza è quella di evidenziare tutti i dati obiettivi, evitando qualsiasi influenza di ipotesi o teorie pregresse, dice infatti Conan Doyle: “È un errore madornale costruire teorie prima di aver ottenuto dei dati. Si iniziano a deformare insensatamente i fatti per farli calzare alle teorie, invece di far calzare le teorie ai fatti”. Ma già Ottolenghi sottolineava che: “non si può giungere a formulare ipotesi sul reato, sulle modalità con le quali si è svolto, sul reo, se non si sono raccolti i dati di fatto, i quali costituiscono il punto di partenza inconfutabile delle ipotesi o induzioni”.

Le scienze criminalistiche e forensi sono quindi la fonte principale da cui trarre gli elementi su cui si fonderanno poi le inferenze criminologiche. Il sopralluogo criminologico deve infatti tendere a formulare inferenze sulla base di dati certi. Quanto più accurato e attendibile è il dato criminalistico quanto più l'inferenza criminologica potrà essere verosimile.

Dall'analisi della scena del crimine di ogni reato è possibile evincere e riconoscere una serie di comportamenti che vengono attuati nel momento stesso della commissione del fatto. Questi atti sono riconducibili a tre tipologie diverse di comportamenti collegati e interconnessi tra loro: gli atti obbligati, gli atti autoconservativi e gli atti istintivi, e servono a capire come si è svolto il crimine ovvero la *criminodinamica* degli eventi.

**Atti obbligati:** sono tecnici, esecutivi, logici, un insieme di comportamenti che necessariamente devono essere compiuti per perpetrare il delitto e riguardano l'aspetto esecutivo del crimine, il lato pratico, l'aspetto manuale e la pianificazione, laddove presente.

**Atti istintivi:** sono incontrollabili e vengono eseguiti involontariamente essendo l'espressione di un intimo bisogno dell'offender, come l'overkilling. Sono per lo più inconsci, possono essere di gratificazione, di movente, di riparazione.

**Atti autoconservativi:** servono a preservare la persona, riguardano la sua capacità di gestire un imprevisto, ma anche gli accorgimenti che usa e che dimostrano consapevolezza forense, come l'utilizzo dei guanti per evitare le impronte o dei preservativi per non lasciare tracce di liquido seminale, sono quindi depistatori, inquinanti, come lo *staging*.

Secondo Canter la psicologia è direttamente applicabile al crimine in quanto il crimine deve essere visto come una relazione interpersonale. Nel caso del criminale tale relazione si instaura tra vittima e offender. L'incontro tra vittima e reo è da considerarsi comunque più della semplice somma delle caratteristiche di ciascun attore è infatti frutto di un sistema rappresentato dai suoi componenti, vittima e reo, dalle loro caratteristiche, e dalla loro relazione che si esprime infine nel processo di aggressione-vittimizzazione. Tale sistema può avere una storia e anche un passato dipendenti dal grado di conoscenza pregressa che l'aggressore e la vittima hanno in comune (Gulotta, 2005). Inoltre le modalità e le motivazioni che sono dietro le azioni criminali di un soggetto sono direttamente collegabili e simili a quelle che lo accompagnano in qualunque altro rapporto che l'offender ha in circostanze normali, tutti i giorni della sua vita.

Le stesse forze che influenzano la condotta normale di ogni giorno influenzano le azioni dell'offender durante il crimine. La scena del crimine riflette questi patterns di comportamenti e gesti. Gli individui selezionano, alterano, manipolano la situazione sociale con riferimento alle proprie caratteristiche, abilità, aspettative e percezioni, anche motivando la propria condotta, in relazione al suo adeguamento interpersonale ed

ambientale (Snyder, 1987). Ci sono tre manifestazioni del comportamento dell'offender su una scena del crimine: il modus operandi, la personalizzazione (firma) e lo staging, tutte sono oggetto di specifico studio e di analisi criminologica.

Canter ha postulato cinque fattori chiave attraverso cui la psicologia può essere applicata all'investigazione:

1. **Coerenza interpersonale:** le azioni criminali sono messe in atto nella modalità e per le motivazioni che hanno un senso per la dimensione psicologica del soggetto. Dunque osservando come l'offender si è mosso sulla scena del crimine e come si è rapportato alla vittima ed ha interagito con essa, molto si potrà dire su questo soggetto e sulle sue caratteristiche.

2. **Significato del tempo e del luogo:** il luogo e l'ora che l'offender sceglie per commettere un crimine non sono mai del tutto casuali. Per esempio l'orario potrebbe avere una motivazione pratico-materiale o psico-motivazionale, per l'offender che sceglie di colpire di giorno piuttosto che di notte, nel fine settimana o nei giorni feriali.

3. **Caratteristiche criminali:** attraverso l'analisi della scena del crimine e delle modalità di commissione del crimine stesso si possono cogliere aspetti importanti delle caratteristiche personologiche, socio-demografiche, comportamentali di chi ha commesso quel crimine.

4. **Carriera criminale:** il criminale non modifica di molto la modalità con cui commette i reati, ma nella sua "carriera criminale" si possono verificare escalation nella tipologia e nella qualità dei crimini commessi o un'estremizzazione delle modalità di commissione del reato.

5. **Consapevolezza forense:** se l'offender ha posto in essere accorgimenti necessari per evitare la sua cattura e il suo riconoscimento, significa che ha una certa esperienza nell'attività criminale e delle tecniche investigative e potrebbe perciò avere precedenti penali.

Il criminal profiling è un processo inferenziale che segue il percorso: "da cosa, a perché, a chi"; in cui cosa è la scena del crimine il perché è la motivazione, e chi è il colpevole" (Pinizzotto, Phinkel, 1990)

Partendo dal presupposto scientifico che ciascuno di noi è come tutte le altre persone, come qualche altra persona, come nessun altra persona, l'uomo va considerato per ciò che ha di generale e ciò che ha di speciale (Gulotta e Boi, 1994) il sopralluogo criminologico deve essere in grado di cogliere queste somiglianze e specificità, avvalendosi anche del supporto di sistemi di analisi di dati. I crimini violenti, efferati, con carattere di serialità, le violenze sessuali e gli atti di piromania o di bombing seriale, sono accomunati dalla presenza costante della componente *espressiva* o anche detta *istintiva*.

Il soggetto, cioè, che mette in atto tali crimini oltre agli atti 'obbligati' o anche detti 'strumentali' quelli cioè necessari al raggiungimento dello scopo che si è prefisso, mette in atto una serie di comportamenti che sono l'espressione di un suo più intimo bisogno. Se per uccidere è necessaria un'arma quale arma usare è un fatto relativo ad una scelta personale e contingente al tempo stesso: quanto quell'arma sia o non sia, per quel soggetto, facilmente reperibile; se egli ha dimestichezza con *quell'*arma; se l'arma viene scelta dopo un processo decisionale specifico (l'omicidio è predeterminato) oppure se il crimine è frutto di un *acting out* e perciò l'arma è occasionale; se è un'arma che pone il soggetto agente ad una certa distanza dalla vittima (arma da fuoco) oppure se necessita di un contatto diretto con il corpo della vittima (arma da punta e taglio), per elencare solo alcuni degli aspetti da indagare. L'aspetto espressivo si può cogliere anche nella tecnica di adescamento, nella scelta di una precisa categoria vittimologica, in tutto lo svilupparsi peculiare di una specifica e unica criminodinamica.

È nel dettaglio dell'aspetto espressivo che il criminale racconta una parte della sua storia ed è quel racconto che noi siamo chiamati a leggere.

## RECENSIONI

Alessandro Crisi, "*Manuale del Test di Wartegg. Norme per la raccolta, la siglatura e l'interpretazione*", Collana di Psicologia Clinica, 2° edizione, Edizioni Magi, Roma 2007.

Pubblicata nel 1998, la prima edizione del Manuale del Test di Wartegg ha ottenuto il giusto riconoscimento e la dovuta considerazione in campo psicodiagnostico.

L'introduzione di contributi del tutto originali (la collocazione dell'interpretazione del test nel contesto della psicologia analitica di C.G. Jung, l'utilizzo della metodica denominata "Analisi della Successione" come elemento centrale del processo interpretativo, ecc.) ha reso il Test di Wartegg agevole nelle procedure ed efficace nell'interpretazione. La vastissima esperienza acquisita dall'Autore nei differenti campi di applicazione del test (circa 20.000 protocolli esaminati), si è concretizzata in questa seconda edizione del manuale, ampiamente sviluppata e arricchita sia dal punto di vista teorico (introduzione di nuovi elementi della siglatura; di originali indici diagnostici e del confronto tra Area dell'Io e Area dell'Es) che da quello pratico (nuove procedure di calcolo; creazione di software specifici per gli ambiti clinico, della selezione, dell'orientamento e della ricerca).

In campo strettamente clinico, particolare attenzione è rivolta, dedicandole uno specifico capitolo, alla relazione psicodiagnostica con lo scopo di fornire al lettore un quadro esauriente dei suoi elementi costitutivi e metterlo nella condizione di poter redigere una relazione conclusiva. La modalità interpretativa presentata, costantemente applicata e verificata nel vivo della pratica sia clinica che della selezione, è stata sotto-

posta nel tempo a rigorose procedure di standardizzazione e di validazione, tra cui una particolare menzione merita la sperimentazione effettuata nel 1999 dalla Marina Militare Italiana presso l'Accademia Navale di Livorno. L'esito altamente positivo di tale sperimentazione ha determinato l'introduzione e l'applicazione del test di Wartegg secondo la metodica ideata dall'Autore nei principali concorsi di selezione e di orientamento delle FFAA italiane.

Bruce D. Sales, Daniel W. Shuman, *Experts in Court. Reconciling Law, Science and Professional Knowledge*. Washington: American Psychological Association, 2005. Pp. 162, \$ 30.71 (hardback)

Peter W. English, Bruce D. Sales, *More Than the Law. Behavioral and Social Facts in Legal Decision Making*. Washington: American Psychological Association, 2005. Pp. 271, \$ 42.48 (hardback)

Norman J. Finkel, Fathali M. Moghaddam (Edited by), *The Psychology of Rights and Duties. Empirical Contributions and Normative Commentaries*. Washington: American Psychological Association, 2005. Pp. 299, \$ 42.48 (hardback)

Sono qui presentati tre volumi editi recentemente dall'*American Psychological Association (A.P.A.)* che affrontano sotto diverse ottiche alcune tematiche interessanti della psicologia giuridica.

Nel primo dei tre volumi è discusso l'utilizzo del *testimone esperto* nelle cause civili e penali, con particolare riferimento alla chiamata in scena dei professionisti dei servizi di salute mentale di base. Partendo dalla constatazione che sia i giudici, sia gli avvocati, di frequente nutrono dubbi sull'attendibilità scientifica dei professionisti dei servizi di base chiamati a testimoniare – spesso visti come persone che narrano fatti non collegati tra loro, aneddoti superflui, o che offrono impressioni non riscontrabili – gli autori si pro-

pongono di specificare una serie di indicazioni sul come rendere tali testimonianze più solide e convincenti. I criteri di ammissibilità della testimonianza esperta – v. il terzo capitolo: *Admitting Expert Testimony: Evolution and Interpretation* – sembra che siano fortemente mutati nel contesto statunitense e sono, in ogni caso, continuamente posti in discussione all'interno del quadrilatero composto dai giudici, dalle giurie, dagli avvocati e dai (diversi tipi di) testimoni. Sottolineando la necessità di accumulare evidenze empiriche tramite attività di ricerca, gli autori danno rilevanza al problema dei limiti di competenza dell'esperto chiamato a testimoniare e a come tali limiti possono essere implicitamente sorpassati talvolta senza che tale evento costituisca un momento di allarme per gli attori del processo. Tale passaggio apre il campo alla discussione sull'accessibilità e sull'utilizzazione dei testimoni esperti, e sulla loro corretta collocazione nell'ambito del processo anche in riferimento alla *fairness*.

Ancora Bruce Sales, questa volta insieme a Peter English, è autore del secondo volume che presentiamo in questa recensione, focalizzato sul *processo di presa di decisione*. Emerge qui il concetto di *conoscenza esperta* inteso come elemento indispensabile per giungere ad una decisione attendibile in situazioni nelle quali i fatti e gli eventi risultano fortemente controversi e/o contestati. Lo scopo del testo è quello di dimostrare quanto e come le conoscenze relative al comportamento e alla sfera sociale – insieme ad altre – possono rappresentare un valido supporto al fine di aiutare i decisori nell'espletamento del loro compito. Partendo dalle constatazioni della rilevanza dei fatti sociali e comportamentali – potremmo dire: della *condotta* – nell'ambito dello svolgimento delle cause e dei processi decisionali dei giudici, gli autori presentano numerosi casi esemplificativi, puntando a dimostrare usi ed abusi delle conoscenze scientifiche

in materia di comportamento umano e delle dinamiche sociali. Negli esempi che sono portati si evidenzia il collegamento esistente tra la situazione sociale e il comportamento messo in atto dagli autori del fatto, con il processo di analisi e la formulazione della decisione finale. Anche in tale lavoro, si sottolinea fino a che punto i testimoni esperti sono chiamati a fornire informazioni accurate e basate su evidenze scientifiche rispetto agli eventi in esame.

Il terzo volume, *The Psychology of Rights and Duties*, raccoglie i contributi di diciassette autori ed è suddiviso in tre sezioni. Nella prima si affrontano tematiche sociali, culturali ed interculturali, riflettendo sui diritti umani, sulle rappresentazioni sociali dei diritti e dei doveri, sul modo in cui gli adolescenti si confrontano con le indicazioni socialmente acquisite e con i dettami della cultura di appartenenza, e sul concetto di responsabilità. I quattro capitoli della seconda sezione offrono, invece, una serie di dati tratti da ricerche svolte sul campo che hanno come oggetto, ad esempio, le norme implicite e la funzione del senso comune nell'interpretazione delle stesse, mentre altre ricerche trattano ambienti specifici – come quella riportata nell'ottavo capitolo, sui diritti del paziente ed i doveri del medico nel contesto della relazione di cura -.

La terza sezione presenta le riflessioni e le concettualizzazioni di autori definiti *scienziati sociali* i quali analizzano i diritti e i doveri da molteplici punti di vista, come nel saggio di Rom Harré, *An Ontology for Duties and Rights* -.

In *Appendice* è riportata la *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* elaborata dalle Nazioni Unite.

Si tratta, in sintesi, di un testo interdisciplinare che ha come oggetto l'analisi di taluni valori visti in prospettiva interculturale. Uno degli scopi specifici dichiarati dai due curatori è quello di indagare le idee delle persone sui diritti e sui doveri

in modo tale da offrire non ipotesi, ma supporti basati su analisi eseguite in diversi ambiti sociali – anche fuori gli U.S.A. -. Il testo cerca anche di rispondere a talune domande di base, quali quelle relative all'ipotetica esistenza di un set universale di diritti/doveri diffuso nelle principali culture, dell'origine interna o imposta dall'esterno del senso del dovere, e del condizionamento dei gruppi di appartenenza sullo sviluppo della percezione dei propri diritti/doveri.

Questi tre volumi sono certamente interessanti per chi si occupa di psicologia forense: l'unico limite importante che pare di poter scorgere è relativo all'utilizzo un po' ingenuo che viene proposto del *paradigma scientifico*, come se esistesse una sola scienza, un solo metodo e un'unica fisionomia attraverso la quale sia possibile accedere alla più volte evocata *scientific knowledge*.

Andrea Castiello d'Antonio

Simonetta Matone, Cristina Miliacca, Marina Romano, *Il tribunale non risolve. Verso interventi efficaci sul disagio minorile*. Magi edizioni, Roma 2006. Pp. 153, Euro 14,00.

Questo libro è stato scritto da tre persone con esperienze e profili professionali diversi: la prima autrice è Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, la seconda è psicologa clinica, e la terza è Responsabile dell'Ufficio Primo Esame Atti e Affari Civili (Procura della Repubblica per i Minorenni di Roma). Il titolo del volume non lascia spazio a dubbi, così come risultano altamente esplicative le prime pagine del testo, occupate da una prefazione e da due singolari, quanto utili, introduzioni (l'una nell'ottica degli autori e l'altra nell'ottica dei lettori).

Scritto in modo chiaro, semplice e diretto, il volume propone una serie di riflessioni intorno ai temi dell'abuso all'infanzia, dell'incuria, dei maltrattamenti, delle lesioni, delle condotte patologiche ed autodi-

struttive, sulla base di quella triste moltitudine di casi che cadono ogni anno sulle scrivanie delle Procure della Repubblica nel nostro Paese (ben ottomila, nel 2004, nella sola Roma).

I cinque capitoli che compongono il testo conducono il lettore verso un cammino preciso e preordinato iniziando con l'occuparsi del maltrattamento dei minori e della loro psicopatologia (inclusi i disturbi del comportamento alimentare). Il terzo capitolo affronta le (tante) possibili inadeguatezze delle figure genitoriali, dall'immaturità alle situazioni di conclamata psicopatologia; il quarto capitolo tratta dell'intervento giuridico che coinvolge il nucleo familiare, soffermandosi sui diversi provvedimenti adottabili e sulle misure contro la violenza familiare, per convergere nell'ultimo capitolo, significativamente intitolato *Figli: questi sconosciuti*.

Di fronte all'enormità dei reati trattati, allo stato di confusione in cui versano i professionisti che sono chiamati ad intervenire, all'inerzia di chi potrebbe fare chiarezza, snellire, evitare fughe in avanti *alla moda*, o soluzioni solo teoriche destinate a rimanere inapplicate, le autrici propongono una serie di storie vere raccolte nel vivo dell'esercizio della loro attività professionale.

Il volume non si propone uno scopo teorico, bensì vuole diventare uno strumento utile a chiunque si trovi in situazioni simili, indeciso sul da farsi, spesso incerto rispetto alle proprie stesse capacità di far fronte agli eventi. Si tratta di un testo che desidera promuovere riflessioni critiche ed autocritiche e che potrebbe essere ben consigliato come lettura illuminante a tutti coloro che si trovano invischiati nella scena drammatica del teatro della violenza familiare. Il messaggio di base che viene trasmesso è quello di evitare di affidarsi ciecamente – o meglio, *magicamente* – all'esterno per risolvere problemi e situazioni la cui soluzione sostanziale è basata sulla riflessione interna, sul prendersi in carico

e sull'accettazione delle proprie responsabilità. Le soluzioni che il rivolgersi al magistrato possono portare appaiono – da tale punto di vista – *pseudosoluzioni*, inganni che lasciano il teatro interno delle persone immutato, e più spesso indebolito e disastroso, che consumano tempo ed energie nella vana attesa della risposta risolutrice da parte di chi è stato delegato.

Andrea Castiello d'Antonio

## NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

In data 24 ottobre scorso si è tenuta a Milano l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, indetta dal Presidente su richiesta di un terzo dei soci.

Erano in scadenza le cariche direttive ed è stato eletto un nuovo Consiglio che ha sostituito il precedente.

A seguito delle votazioni e dopo la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo gli eletti hanno assunto le seguenti cariche:

Presidente: Paolo Capri, VicePresidente: Maddalena Zucconi Galli Fonseca, Tesoreria: Anita Lanotte, Segreteria: Stefano Mariani, Consiglieri: Andrea Bramucci, Lucia Chiappinelli, Alessandro Crisi, Fiorella Giusberti, Massimo Saccà.

### ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

#### Comitato di Redazione

Paolo Capri, Lucia Chiappinelli,  
Anita Lanotte, Simona Roccia

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma  
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343  
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it  
www.aipgitalia.org

Segreteria:

lunedì - mercoledì – giovedì - venerdì  
09,00 – 13,00 / 14,30 – 18,30

Stampato in proprio  
Finito di stampare il 3 novembre 2007